

TERRENI PERCORSI DAL FUOCO

Linee guida

per l'applicazione della legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge – quadro in materia di incendi boschivi"

1. Normativa

La legge 21 novembre 2000 n. 353, all'art. 10, ha introdotto divieti e prescrizioni con riferimento alle zone boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, prevedendo altresì delle sanzioni in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni ivi previste.

In particolare, la normativa citata prevede che:

- a) le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possano avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 anni, consentendo, in ogni caso, la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente;
- b) in tutti gli atti di compravendita di aree e di immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dall'avvenuto incendio, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al punto sub. a), pena la nullità dell'atto;
- c) è vietata per 10 anni, sui predetti suoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia già stata rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione;
- d) sono vietate per 5 anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;
- e) sono vietati per 10 anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. Finalità

Le presenti linee guida si prefiggono quale obiettivo quello di agevolare gli uffici comunali nell'applicazione della normativa citata, attraverso la creazione del catasto regionale dei terreni percorsi dal fuoco, per promuovere politiche di salvaguardia del territorio dagli incendi e semplificare l'adempimento degli obblighi di legge a carico degli enti locali in maniera rapida ed efficace, nonché omogenea su tutto il territorio regionale.

3. La procedura

Al fine di un primo aggiornamento di massima, il Corpo forestale competente segnala all'ufficio tecnico del Comune, non appena vi è la disponibilità dei dati, i mappali percorsi dal fuoco. L'ufficio tecnico del Comune, al momento della ricezione di tale comunicazione, presta particolare attenzione ai centri abitati e alle zone edificabili in genere, nonché alle rispettive zone limitrofe.

- a) l'ufficio tecnico del Comune, ricevute le comunicazioni di cui sopra, segnala i terreni percorsi dal fuoco al rilascio del Certificato di destinazione urbanistica (CDU) da allegare all'atto di compravendita avente ad oggetto i citati terreni;
- b) il CELVA, a seguito dei dati forniti dal Corpo forestale della Valle d'Aosta, in base ai rilievi da loro effettuati a seguito del verificarsi di un incendio, effettua la perimetrazione informatica ed aggiorna lo strato cartografico nel mese di gennaio dell'anno successivo. La cartografia georeferenziata dei soprassuoli percorsi dal fuoco, è reperibile sul GeoNavigatore SCT;

il Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, pubblica per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni, l'elenco dei terreni percorsi dal fuoco, e pertanto vincolati. Decorso tale termine i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.